

ATTO N. DD 1335

DEL 20/03/2026

Rep. di struttura DD-TA0 N. 95

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

OGGETTO: PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO AI SENSI DELL'ART. 27 BIS DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I.
PROGETTO: "REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UNA NUOVA UNITÀ IMPIANTISTICA DI OSSIDAZIONE TERMICA DEDICATA ALLA VALORIZZAZIONE ENERGETICA DEI FANGHI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE PRODOTTI DALL'IMPIANTO CENTRALIZZATO DI CASTIGLIONE TORINESE"
COMUNE: CASTIGLIONE TORINESE
PROPONENTE: SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.

Premesso che:

In data 06/03/2024 la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito denominata Società proponente) - con sede legale in Torino Corso XI Febbraio n. 14 e P. IVA n. 07937540016 - ha presentato, in combinato disposto con gli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006, istanza di avvio della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) relativamente al progetto denominato "*Realizzazione ed all'esercizio di una nuova unità impiantistica di ossidazione termica dedicata alla valorizzazione energetica dei fanghi di depurazione delle acque reflue urbane prodotti dall'impianto Centralizzato di Castiglione Torinese (TO)*" in Comune di Castiglione Torinese (TO).

Il progetto rientra nella categoria progettuale individuata alla lettera n) dell'Allegato A della LR 13/2023 "*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*".

L'articolo 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che disciplina il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) richiesto nel caso di procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) inerenti a progetti di competenza regionale, dispone, tra l'altro, che il proponente presenti all'autorità competente "*la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso*".

Per la specifica categoria progettuale dell'opera, la competenza al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico, come specificato all'art. 3 della LR 13/2023, è delegata alla Città Metropolitana di Torino.

La presentazione della predetta istanza di VIA ha determinato pertanto l'attivazione della procedura interdisciplinare di coordinamento disciplinata all'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. finalizzata al rilascio, oltre che del provvedimento riportante il giudizio di VIA, anche dei seguenti titoli abilitativi richiesti dalla Società proponente, necessari alla realizzazione ed all'esercizio del progetto da ricomprendere nel Provvedimento Autorizzatorio Unico:

- Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-quater del del Dlgs 152/06 e smi di competenza di Città Metropolitana di Torino (Codici IPPC 5.2 "*Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora*" e 5.3 b "*pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento*");
- Permesso di Costruire ex DPR 380/2001 di competenza del Comune di Castiglione Torinese;
- Parere di Valutazione di Incidenza Ambientale (Screening Livello I) ex DPR 357/1997 – L.R. 19/2009 di competenza dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese;
- Valutazione progetto ai fini della prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011 di competenza del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino – (istanza trasmessa con PEC del 06/03/2024);
- Nulla Osta/parere in ordine a ostacoli e pericoli alla navigazione aerea ex art. 709, c. 2 Codice della Navigazione di competenza ENAC/ENAV - (istanza trasmessa con PEC del 16/02/2024);
- Nulla Osta/parere in ordine a ostacoli e pericoli alla navigazione aerea di competenza degli enti militari (istanza trasmessa con PEC del 16/02/2024 a Maridipart – Comando Marittimo Nord, Comando 1° Regione Aerea, Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche).

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico per la VIA istituito con D.G.P. n. 63-65326 del 14/4/1999.

L'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico di Arpa Piemonte e con i contributi forniti da parte dei componenti dell'Organo Tecnico e da parte dei soggetti istituzionali interessati membri della Conferenza dei Servizi.

Premesso altresì che:

Con nota prot. n. 36498 del 13/03/2024 è stato richiesto a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del , assegnando il termine di 30 giorni ai sensi del comma 3 dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., di verificare ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza - esclusivamente ai fini dell'avvio della procedura - la completezza della documentazione trasmessa dalla Società proponente e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Conclusa positivamente la predetta fase, in data 16/04/2024, con pubblicazione sul sito web della Città Metropolitana di Torino dell'avviso al pubblico di cui all'art. 23 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è stato dato avvio alla procedura ex art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico.

Con nota prot. n. 55535 del 17/04/2024 è stato comunicato l'avvio della procedura ed indetta, ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/90 e s.m.i. assegnando il termine del 24/05/2024 per la presentazione dei pareri di competenza, Conferenza dei Servizi istruttoria in forma semplificata ed in modalità asincrona al fine di una disamina tecnica del progetto per verificare la necessità di richiedere al proponente eventuali integrazioni, anche inerenti i titoli abilitativi coordinati, necessarie al completamento dell'istruttoria.

Al fine di consentire una corretta ed esaustiva formulazione dei pareri di competenza, in data 16/05/2024 si è svolto un apposito Tavolo Tecnico Istruttorio, con la partecipazione dei soggetti istituzionali coinvolti e della Società proponente, invitata a fornire eventuali chiarimenti e approfondimenti tecnici sul progetto.

Nei termini previsti, ovvero 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 23 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., non sono pervenute, ai sensi dell'art. 27 bis comma 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., osservazioni da parte del pubblico.

A seguito delle valutazioni istruttorie emerse in sede prima riunione dell'Organo Tecnico per la VIA in data 14/05/2024, nonché dall'analisi dei contributi pervenuti dai soggetti istituzionali interessati, con nota prot. n. 83027 del 14/06/2024 sono state richieste alla Società proponente, ai sensi del comma 5 dell'art. 27 bis, integrazioni alla documentazione fornita in data 06/03/2024. Ciò al fine di approfondire e chiarire le scelte tecnico-progettuali-ambientali e di colmare le lacune individuate nonché di consentire l'acquisizione, da parte dei soggetti competenti ad esprimersi, di tutti gli elementi documentali e di tutti gli approfondimenti necessari alla compiuta istruttoria tecnico amministrativa ed allo sviluppo delle singole valutazioni di merito necessarie per la conclusione della procedura di PAUR.

In data 12/07/2024 la Società proponente ha richiesto una proroga di 180 giorni dei termini assegnati per la presentazione della documentazione integrativa. Con nota prot. n. 101484 del 17/07/2024, successivamente rettificata con nota prot. n. 105288 del 25/07/2024, è stata concessa, ai sensi dell'art. 27 bis comma 5 del D.Lgs. 152/2006, la proroga dei termini assegnando il termine perentorio del 10/01/2025 per la consegna della documentazione integrativa.

La documentazione integrativa, richiesta con nota prot. n. n. 83027 del 14/06/2024, è stata trasmessa da parte della Società proponente in data 10/01/2025 e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006, tramite apposito avviso pubblicato in data 15/01/2025 sul sito web della Città Metropolitana di Torino, è stata avviata una nuova consultazione del pubblico assegnando il termine di legge di 15 giorni per la presentazione delle osservazioni.

Nei termini previsti non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

In data 27/02/2025 si è svolta in forma simultanea ed in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, la prima seduta della Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 27 bis comma 7 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., finalizzata al rilascio del provvedimento di VIA, del rilascio dell'AIA e per l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati ad esse correlati necessari alla realizzazione ed all'esercizio del progetto.

Precedentemente, in data 18/02/2025, si è svolta la seconda riunione del gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico per la VIA.

Sulla base delle risultanze di detta seduta di Conferenza dei Servizi decisoria è emersa la necessità di dover acquisire, in relazione alle integrazioni documentali presentate in data 10/01/2025, ulteriori precisazioni ed aggiornamenti. In tale sede la Società proponente ha richiesto formalmente la sospensione dei termini della procedura, riservandosi di quantificare i tempi necessari al completamento ed aggiornamenti degli elaborati progettuali e dello studio di impatto ambientale.

Con nota prot. n. 47407 del 20/03/2025 è stata formalizzata la richiesta di ulteriori precisazioni ed aggiornamenti e contestualmente comunicata, come già comunque stabilito in sede di Conferenza dei Servizi

Decisoria nella seduta del 27/02/2025, la sospensione dei termini della procedura.

In data 08/05/2025 la Società proponente ha comunicato i termini di sospensione della procedura necessari ad ottemperare alla richiesta di precisazioni e aggiornamenti. Con nota prot. n. 80607 del 14/05/2025 si è preso atto della sospensione della procedura per un periodo di 155 giorni, decorrenti dalla data di ricezione del verbale della conferenza dei servizi, ossia fino alla data del 22/08/2025.

In data 22/08/2025 la Società proponente ha trasmesso le precisazioni e gli aggiornamenti richiesti in sede della seduta di conferenza dei servizi del 27/02/2025 con formalizzazione mediante nota prot. n. 47047 del 20/03/2025.

In data 24/09/2025 si è svolta in forma simultanea ed in modalità sincrona la Seconda ed ultima seduta della Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 27 bis comma 7 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. preceduta in data 16/09/2025 dalla terza riunione del gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico per la VIA.

Dalle risultanze della seduta della Conferenza dei Servizi decisoria è emersa, ai fini del rilascio dei titoli abilitativi di competenza del CmTO, con il supporto di ARPA Piemonte in qualità di ente tecnico-scientifico in materia ambientale, la necessità di acquisire ulteriori precisazioni tecniche alle integrazioni documentali trasmesse in data 22/08/2025. Tali precisazioni, non essendo dirimenti ai fini delle valutazioni di competenza, non hanno reso necessario convocare nuovamente la Conferenza dei Servizi per l'aggiornamento della seduta.

Con nota prot. n. 169859 del 02/10/2025 è stata formalizzata la richiesta di ulteriori precisazioni alle integrazioni documentali trasmesse in data 22/08/2025 e, contestualmente, è stata comunicata — come già stabilito in sede di Conferenza dei Servizi decisoria nella seduta del 24/09/2025 — la sospensione dei termini della procedura fino alla presentazione della documentazione richiesta.

In data 09/12/2025, con aggiornamento in data 15/01/2026, la Società proponente ha trasmesso la documentazione di precisazioni tecniche richiesta in sede della seduta di conferenza dei servizi del 24/09/2025 con formalizzazione mediante nota prot. n. 169859 del 02/10/2025.

In data 29/01/2026 la Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi ha richiesto ulteriori precisazioni tecniche ritenendo la documentazione non del tutto esaustiva ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Tale documentazione è stata successivamente trasmessa dalla Società proponente in data 03/03/2026.

Premesso inoltre che:

Nell'ambito dell'istruttoria tecnica integrata si sono svolti — preceduti, in data 05/06/2024, da un tavolo di confronto dedicato alla definizione delle attività da ricomprendere in AIA — diversi Tavoli Tecnici e incontri su specifici argomenti, richiesti dalla Società proponente al fine di favorire un confronto con i diversi soggetti istituzionali coinvolti e garantire una corretta e condivisa predisposizione della documentazione integrativa :

- 23/07/2024: PFAS, emissioni in atmosfera, monitoraggio odori;
- 02/08/2024: valutazione impatto sanitario;
- 16/09/2024: monitoraggio odori;
- 25/09/2024: PFAS;
- 07/11/2024 e 26/11/2024: compensazioni ambientali.

Dato atto che:

Stato di fatto

L'intervento è localizzato nel Comune di Castiglione Torinese all'interno del comprensorio del principale impianto di depurazione del Gruppo SMAT s.p.a., con una superficie di oltre 100 ettari, sito sulla sponda sinistra del fiume Po, tra i territori comunali di Castiglione, Settimo e Gassino Torinese.

L'impianto, che tratta le acque reflue prodotte dai circa 2.000.000 di abitanti equivalenti dell'area metropolitana torinese ed è caratterizzato da una portata media giornaliera pari a circa 600.000 mc/giorno (25.000 mc/h), è costituito da due linee principali:

- Linea acque che prevede fasi di grigliatura, desabbiatura, sedimentazione primaria, ossidazione e denitrificazione, sedimentazione secondaria e filtrazione finale, con restituzione in corpo idrico o riutilizzo per usi interni;
- Linea Fanghi che prevede fasi di ispessimento a gravità, digestione anaerobica e disidratazione mediante centrifugazione. Le acque di risulta di tale processo, prima di essere restituite alla linea acque, vengono sottoposte al trattamento di deammonificazione. Il fango centrifugato può inoltre essere sottoposto ad essiccamento termico tramite l'invio a due essiccatori (un terzo già autorizzato ma non ancora in esercizio). Le ex sezioni a filtropressa e di cogenerazione oggi sono dismesse.

Il biogas prodotto dalla digestione anaerobica viene sottoposto a un processo di upgrading a biometano, successivamente immesso nella rete di distribuzione nazionale SNAM. Il fabbisogno termico dei digestori è coperto sia mediante caldaie alimentate a metano, sia attraverso il recupero del calore proveniente dagli essiccatori. È inoltre installato un impianto fotovoltaico dedicato all'autoproduzione di energia elettrica.

All'interno del sito è presente anche un impianto di lavaggio e trattamento delle sabbie, finalizzato alla loro valorizzazione e al recupero come materiale idoneo al riutilizzo.

Al fine di contenere le emissioni odorigene dell'impianto di depurazione, nel tempo sono stati progressivamente adottati diversi sistemi:

- Deodorizzatore linea acque a servizio della sezione di grigliatura dei liquami in ingresso impianto;
- Deodorizzatore linea fanghi (E2) a servizio delle vasche coperte della sezione di preispessimento, postispessimento e disidratazione finale dei fanghi (edifici ex filtropressatura, centrifugazione ed essiccamento);
- Deodorizzatore preispessimento (impianto di backup E15) a servizio delle vasche coperte della sezione di preispessimento;
- Biofiltri BFLET1 e BFLET a servizio dei silos di stoccaggio coperto dei fanghi.

Attualmente la quantità di fanghi prodotti e da smaltire si attesta su circa 50.500 t/anno, corrispondenti a 19.300 tonnellate/anno di sostanza secca, di cui 40.400 t/anno di fanghi disidratati e 10.100 t/anno di fanghi essiccati.

Ad oggi, i fanghi prodotti vengono temporaneamente stoccati, in funzione della tipologia e del relativo destino, su apposito piazzale o nei due silos chiusi situati nella zona nord del comprensorio

Motivazione dell'opera

Il progetto in esame nasce come soluzione alle criticità emerse negli ultimi anni riguardo al corretto smaltimento dei fanghi di depurazione, che hanno evidenziato la necessità di individuare soluzioni di gestione più stabili e sostenibili. In tale contesto il proponente ha avviato un percorso di analisi e verifica al fine di individuare le opportune soluzioni al problema, di lungo periodo e svincolate dalle fluttuazioni del

mercato e dai mutamenti delle normative, sia nazionali che locali, al fine di garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale, qual è la depurazione delle acque reflue.

In questo scenario di difficoltà, anche in Italia si è affermata la tendenza allo smaltimento termico dei fanghi di depurazione, in particolare mediante impianti di mono-incenerimento, una pratica già ampiamente diffusa nei paesi del nord Europa, che consente di recuperare l'energia residua ancora contenuta nei fanghi e di distruggere tutti gli elementi potenzialmente nocivi, eliminando così uno dei principali fattori di rischio legati al loro riutilizzo in agricoltura.

Il progetto, con la realizzazione di una linea di ossidazione termica, si pone come obiettivo il trattamento dei fanghi prodotti dallo stesso depuratore direttamente nell'esistente complesso di Castiglione Torinese, sfruttando le sinergie con le linee esistenti, al fine di ridurre la dipendenza da soluzioni esterne e migliorare l'efficienza gestionale complessiva anche grazie al recupero di energia termica a servizio dei digestori e la produzione di energia elettrica destinata agli autoconsumi.

Stato di progetto

L'area di intervento è già edificata e pavimentata. Il progetto prevede la demolizione di fabbricati ed aree esistenti non utilizzati per superficie in pianta di circa 6.000 mq (filtropresse, stoccaggio latte calce, serbatoi cloruro ferrico, cogeneratori), e successiva realizzazione, per una superficie di circa 10.000 mq, delle opere strutturali in calcestruzzo e carpenteria metallica organizzate in tre fabbricati principali (ricezione, ossidatore, energia), impianti ausiliari e camino autoportante di 50 m a canna singola, in continuità architettonica con le volumetrie esistenti della linea fanghi.

La durata complessiva delle opere è stimata in circa 30 mesi, comprensiva delle fasi di costruzione, collaudo e avviamento.

Il processo prevede la ricezione, miscelazione, ossidazione termica e trattamento dei fumi, articolato come segue:

- Ricezione e stoccaggio fanghi (dimensionati per fermo 28 giorni): i fanghi saranno convogliati tramite linee dedicate di trasporto pneumatico. I fanghi disidratati saranno inviati a una fossa di ricezione, mentre quelli essiccati confluiranno in silos di stoccaggio. Sono inoltre previsti punti di conferimento alternativi mediante baia di scarico su gomma e caricamento pneumatico;
- Trattamento arie volumi di ricezione e stoccaggio (E3): 2 scrubber a triplo stadio ed un biofiltro;
- Miscelazione fanghi: il processo prevede la miscelazione controllata dei due flussi di fanghi, disidratati ed essiccati, in rapporto 80/20, al fine di ottenendo un fango da alimentare al forno con tenore medio di secco pari al 38,2% e con un PCI medio della sostanza secca di 13.600 kJ/kgss idoneo a garantire l'autotermia del processo;
- Sistema di combustione: la tecnologia selezionata è il forno a letto fluido con temperatura di esercizio stimata in circa 900°C, valore ottenuto anche in funzione del PCI del fango in ingresso;
- Recupero energetico: i fumi caldi in uscita dal forno alimentano una caldaia a recupero per la produzione di vapore surriscaldato, utilizzato in una turbina a vapore per la generazione di energia elettrica destinata all'autoconsumo. Il calore residuo sarà recuperato tramite scambiatori e destinato ai digestori del depuratore;
- Trattamento dei fumi (E1): il sistema di depurazione è costituito da un ciclo multistadio comprendente elettrofiltro, reattore di contatto per il dosaggio del bicarbonato di sodio e dei carboni attivi, filtro a maniche, post-combustore rigenerativo (RTO), impianto DeNOx a riduzione catalitica selettiva (SCR), torre di lavaggio, recuperatori di calore e ventilatore di estrazione, con convogliamento finale dei gas trattati al camino.

I parametri di dimensionamento dell'impianto di ossidazione termica (dati nominali di dimensionamento) sono i seguenti:

- Quantità annua di fanghi miscelati: 66.200 t/anno
- Quantità annua di sostanza secca: 25.300 tss/anno
- Portata oraria media di fanghi alimentati al forno: 8,49 t/h
- Ore di funzionamento annue dell'impianto: 7.800 h/anno
- Potenza termica nominale del forno: 10,016 MW

I parametri per i quali è richiesta l'autorizzazione (dati di esercizio) sono i seguenti:

- Quantità annua di fanghi miscelati: 50.500 t/anno.
- Quantità annua di sostanza secca: 19.300 tss/anno.
- Portata oraria media di fanghi alimentati al forno: 6,47 t/h.
- Ore di funzionamento annue dell'impianto: 7.800 h/anno.

I residui del trattamento (prodotti solidi residui dal filtro a maniche, ceneri leggere dall'elettrofiltro, sabbie dal reattore e materiali grossolani separati dai fanghi disidratati) saranno convogliate a sistemi di raccolta dedicati prima del loro invio ad impianti autorizzati.

Le acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle coperture e dalle superfici pavimentate esterne, le acque di processo derivanti dai cicli impiantistici (raffreddamenti, lavaggi, condensati, acque di scrubber) e le acque sanitarie provenienti dai servizi igienici e locali tecnici, saranno gestite con reti separate e collettate alla rete esistente e rimandate in testa all'impianto di depurazione acque reflue di Castiglione T.se per effettuare il completo trattamento di depurazione.

Rilevato che:

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica integrata, e delle valutazioni espresse nel corso della Conferenza dei Servizi, è stata rilasciata dal Dirigente della Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi della Città Metropolitana di Torino, con propria Determinazione n. 1266 del 18/03/2026, l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-quater del del Dlgs 152/06 e s.m.i., allegata al presente provvedimento (**Allegato B**) per farne parte integrante e sostanziale dello stesso, vincolante per la realizzazione dell'opera e gestione dell'attività.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del comma 11 dell'art. 29 quater del D. Lgs. 152/2006, sostituisce ad ogni effetto:

- Autorizzazione Unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche e di lavaggio ai sensi del D.P.G.R. n. 1/R e s.m.i..

Sulla base delle posizioni espresse da CMTO, Regione Piemonte e Arpa Piemonte, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, e a seguito di un'attenta valutazione tecnico-ambientale che ha considerato anche le attività tecnicamente e funzionalmente connesse, il perimetro dell'AIA è stato esteso alla linea fanghi, con l'esclusione della fase di digestione anaerobica.

Ai sensi dell'art. 27 bis comma 9 del D.lgs. 152/2006 le condizioni e le misure supplementari relative

all'Autorizzazione Integrata Ambientale sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29- quattordecies.

In ordine al progetto sono stati acquisiti inoltre le seguenti ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, allegato al presente provvedimento (**Allegato C**) per farne parte integrante e sostanziale dello stesso, anch'esse vincolanti per la realizzazione e gestione dell'opera:

- Verifica Preventiva interesse Archeologico - Parere favorevole della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino espresso nota prot. n. 7136 del 12/04/2024;
- Parere in ordine a ostacoli e pericoli alla navigazione aerea – Nulla Osta, con condizioni, espresso dal Comando Prima Regione Aerea con nota prot. n. 12225 del 17/05/2024;
- Parere in ordine a ostacoli e pericoli alla navigazione aerea – Nulla Contro, con condizioni, espresso dal Comando Interregionale Marittimo Nord con nota prot. n. 19325 del 13/06/2024;
- Valutazione progetto ai fini della prevenzione incendi ex art. 3 DPR 151/2011 – Parere di conformità favorevole, con condizioni, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino espresso con nota prot. n. 40693 del 28/08/2024;
- Valutazione di Incidenza Ambientale (Screening Livello I) ex DPR 357/1997 e L.R. 19/2009 - Parere positivo espresso con D.D. n. 164 del 07/07/2025 dall'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese.
- Parere positivo espresso per gli ambiti di competenza da parte dell'ASL TO4 con nota prot. n. 0100885 del 23/09/2025.

Ai sensi dell'art. 27 bis comma 9 del D.lgs. 152/2006 le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

Il Permesso di Costruire ex DPR 380/2001, rilasciato dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Castiglione Torinese con il n. 17/2025 , è ricompreso nell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., titolo sostituito dall' Autorizzazione Integrata Ambientale.

In relazione al parere concernente ostacoli e pericoli alla navigazione aerea ex art. 709, comma 2, del Codice della Navigazione, si prende atto della nota prot. n. 90279 del 19/06/2024, con la quale ENAC ha comunicato alla Società proponente la conclusione del procedimento, in quanto non sussiste alcun interesse di carattere aeronautico, fermo restando le competenze degli enti militari.

Nell'ambito della Conferenza dei Servizi decisoria, ai cui verbali conservati agli atti si rimanda, le amministrazioni coinvolte hanno reso le proprie determinazioni e non si sono registrate formulazioni in termini di dissenso.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 14-ter della L. 241/90 si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

In ordine al progetto non sono ricompresi nel presente provvedimento, gli ulteriori adempimenti in materia di Prevenzione Incendi.

In ordine al progetto non è ricompreso nel presente provvedimento, per quanto riguarda l'igiene e la

sicurezza, quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei.

Per quanto attiene agli aspetti di carattere urbanistico, devono essere rispettati gli obblighi inerenti l'assolvimento degli eventuali oneri di urbanizzazione a favore del Comune di Castiglione Torinese.

Valutato che:

Il proponente ha superato le criticità e gli aspetti da approfondire emersi dall'istruttoria tecnica integrata, fornendo, a seguito delle specifiche richieste di integrazione e aggiornamento del progetto e dello studio di impatto ambientale, riscontri che sono stati ritenuti adeguati e condivisibili.

Lo Studio di Impatto Ambientale, che esamina le tematiche ambientali, intese sia come fattori ambientali sia come pressioni, e le loro reciproche interazioni in relazione alla tipologia e alle caratteristiche specifiche dell'opera, nonché al contesto ambientale nel quale si inserisce, è stato redatto in linea con quanto indicato dalle Linee Guida n. 28/2020 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente “*Valutazione di impatto ambientale. Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale*”.

In linea con quanto richiesto nel corso dell'istruttoria, e con l'obiettivo di adottare il massimo grado di cautela nella valutazione degli impatti, le analisi ambientali sono state effettuate ipotizzando condizioni di esercizio corrispondenti alla piena potenzialità dell'impianto, e non limitate ai valori specificamente oggetto della domanda autorizzativa. Questo approccio ha permesso di considerare in modo prudentiale gli scenari più gravosi sia dal punto di vista emissivo che gestionale, garantendo che le conclusioni delle valutazioni risultino valide anche nel caso di funzionamento dell'ossidatore termico alle condizioni nominali di progetto (66.200 tonnellate all'anno di fanghi miscelati). Tale livello di esercizio, come indicato negli strumenti di pianificazione, potrebbe infatti verificarsi in futuro, in quanto il progetto è finalizzato a risolvere le significative criticità legate alla disponibilità di siti per la destinazione finale dei fanghi di depurazione prodotti in tutto il territorio dell'ATO3 Torinese.

Le valutazioni hanno contemplato, per quanto tecnicamente possibile in relazione alla struttura articolata dello stesso, l'esercizio del depuratore nel suo complesso, del quale l'ossidatore termico rappresenta di fatto l'ultima sezione del trattamento dei fanghi. Tale approccio integrato ha consentito di analizzare in modo coerente le potenziali interazioni e sinergie tra le diverse sezioni dell'impianto — linea acque, linea fanghi e ossidatore termico — offrendo un quadro complessivo e cautelativo degli impatti ambientali potenzialmente indotti.

A seguito dello sviluppo delle conoscenze sulle sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS), che sta determinando una crescente attenzione e preoccupazione dal punto di vista ambientale e sanitario da parte degli organi preposti, e considerata l'importanza strategica dell'impianto di depurazione di Castiglione, nonché la probabile futura evoluzione normativa in materia, elemento imprescindibile dell'istruttoria tecnica svolta è stato, come richiesto in modo trasversale dai vari soggetti istituzionali interessati anche nell'ottica dell'applicazione del principio di precauzione, l'approfondimento delle problematiche emergenti legate a questi composti.

Tali approfondimenti hanno riguardato le verifiche analitiche, le proposte tecnologiche per l'abbattimento, le valutazioni delle possibili delle ricadute ambientali e l'impatto sanitario, quest'ultimo in conformità alle richieste dell'ASL TO4.

Tali valutazioni sono state effettuate anche in applicazione del principio di precauzione, come da giurisprudenza consolidata e richiamato dallo stesso D. Lgs. 152/2006 all'art. 301 “*In applicazione del*

principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione”.

Considerato che:

Sulla base dell'istruttoria tecnica integrata, condotta dall'Organo Tecnico per la VIA con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte — della quale è stato acquisito il contributo finale prot. n. 6041 del 26/01/2026 riportante le ulteriori precisazioni ancora necessarie, da inserire nel provvedimento autorizzativo finale— nonché sulla base di quanto emerso nelle sedute di Conferenza dei Servizi decisoria del 27/02/2025 e del 24/09/2025, ai cui verbali si rimanda per i dettagli, unitamente alle risultanze dei pareri pervenuti dai soggetti istituzionali competenti e conservati agli atti, si formulano le seguenti considerazioni di sintesi.

Opzione zero ed alternative

L'opzione zero, corrispondente al mantenimento dell'attuale modalità di gestione dei fanghi di depurazione, comporterebbe la prosecuzione dell'invio dei materiali verso differenti destinazioni (recupero in agricoltura, impiego nei cementifici e co-combustione), con conseguenti ripercussioni sui trasporti — effettuati per la maggior parte parte fuori regione o all'estero — e sui relativi impatti ambientali. Occorre inoltre considerare che, alla luce delle problematiche ambientali connesse e della progressiva introduzione di limiti normativi sempre più stringenti, si registra una crescente difficoltà nel mantenere l'utilizzo dei fanghi in agricoltura, ad oggi rappresentante la principale destinazione finale dei fanghi prodotti a Castiglione.

Il mantenimento dell'attuale gestione comporterebbe la persistenza di potenziali impatti odorigeni, legati all'utilizzo dei piazzali a nord per lo stoccaggio temporaneo dei fanghi in attesa del loro smaltimento, oltre all'impossibilità di ridurre i consumi energetici dell'impianto, obiettivo raggiungibile mediante la valorizzazione energetica in loco dei fanghi prodotti.

Tale scenario risulta inoltre in contrasto con i principi di prossimità, autosufficienza e diversificazione dei trattamenti, previsti dalla D.G.R. n. 13-1669/2020, dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali e dal Piano d'Ambito e Programma degli Interventi dell'Autorità d'Ambito n. 3 che, con Delibera n. 15 dell'08/06/2023, ha approvato, con esclusione dalla fase di valutazione della procedura di VAS, l'aggiornamento del Piano con l'introduzione dell'obiettivo DEP.6, relativo alla realizzazione di un impianto di ossidazione termica per la valorizzazione energetica dei fanghi di depurazione, ricompreso nell'indicatore di prestazione Depurazione P.25.

Tra le alternative tecnologiche è stata condotta un'analisi comparativa delle principali alternative tecnologiche per la valorizzazione termica dei fanghi di depurazione, comprendente anche la valutazione degli effetti relativi alla presenza di PFAS. Tra le tecnologie di mono-incenerimento analizzate (forni a letto fluido, a griglia, rotanti e a ripiani), la soluzione che è stata individuata come ottimale è risultata il forno a letto fluido refrattario, considerata la più idonea sotto il profilo tecnico, ambientale ed economico, garantendo elevata efficienza energetica ed affidabilità gestionale. In relazione alla degradazione dei PFAS, a ulteriore garanzia ambientale, la linea fumi è stata integrata con un postcombustore rigenerativo (RTO) - che garantirà un'ulteriore combustione dei fumi a temperature non inferiori a 1.100° per almeno 2 s- dotato di sistema di recupero energetico volto a evitare inefficienze del processo.

Con riferimento alle alternative localizzative, sono stati analizzati i siti di Castiglione Torinese, Collegno e Rosta attraverso una valutazione comparativa condotta secondo criteri tecnico-ambientali, logistici e programmatici, integrata da un'analisi SWOT (punti di forza, debolezza, opportunità e minacce) per ciascuna localizzazione. Dall'analisi è emerso che il sito di Castiglione Torinese risulta nettamente preferibile rispetto

alle altre opzioni, in quanto già sede di un impianto di depurazione di grande capacità e pienamente coerente con la pianificazione territoriale vigente. Tale sito consente la massima integrazione funzionale tra linea acque e linea fanghi, una riduzione dei trasporti, nonché l'assenza di consumo di nuovo suolo, garantendo nel complesso la soluzione più sostenibile ed efficiente sotto il profilo tecnico, gestionale e ambientale.

Alla luce delle analisi condotte, la realizzazione dell'impianto di ossidazione termica dei fanghi presso il depuratore di Castiglione Torinese rappresenta l'alternativa più sostenibile e coerente con la pianificazione di settore, mentre l'opzione zero e le altre alternative localizzative risulterebbero non conformi agli obiettivi ambientali e strategici oltre al permanere delle attuali criticità ambientali collegate alla gestione dei fanghi.

Pianificazione territoriale e di settore

Non si ravvisano elementi di incompatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriale, locale e sovraindotta, e di settore.

Anche dal punto di vista dell'assetto geomorfologico e del quadro del dissesto non vi sono elementi che contrastino con il progetto.

Il PGRA definisce l'area del progetto nella zona con probabilità di inondazione scarsa (L) coincidente con la fascia C in sponda sinistra del fiume Po (fascia per piena catastrofica o con tempo di ritorno = 500 anni) del PAI dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po. In tale ambito il riferimento è l'art. 31 comma 4 delle norme di attuazione del PAI, il quale demanda agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti. A scala comunale il PAI demanda quindi ai PRGC.

In sede di conferenza dei servizi, preliminarmente al rilascio del titolo edilizio, è stato acquisito (nota prot. n. 1325 del 23/09/2025) il parere positivo di compatibilità urbanistico-edilizia del progetto rispetto alle previsioni del P.R.G.C. attualmente in vigore, e rispetto alle previsioni del P.R.G.C. attualmente in salvaguardia.

In relazione al Piano regionale per la gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle Aree Inquinata-PRUBAI, approvato dal Consiglio regionale del Piemonte in data 9 maggio 2023, che fornisce indicazioni per la definizione dei criteri localizzativi degli impianti di gestione dei rifiuti, non emergono criteri escludenti.

Per quanto riguarda i criteri penalizzanti (C1 – soggiacenza della falda, F2 – aree esondabili, F5 – aree ricadenti nelle fasce individuate dal PGRA) l'istruttoria non ha rilevato incompatibilità o criticità e la proposta di realizzazione dell'impianto risulta autorizzabile anche a fronte delle particolari attenzioni nella progettazione e realizzazione dello stesso al fine della riduzione del rischio.

Per quanto riguarda i criteri penalizzanti (G1 – distanza da centri, nuclei abitati e case, G2 – qualità dell'aria), come di seguito argomentato, sulla base delle valutazioni sugli effetti della localizzazione dell'impianto nel contesto territoriale, considerando le case sparse individuate entro la fascia dei 500 m rispetto all'ambito di progetto come recettori potenzialmente esposti ai fini delle valutazioni ambientali e sanitarie, non si sono evidenziate criticità, anche in considerazione della previsione di adeguate opere di mitigazione e compensazione.

Si rilevano i seguenti criteri preferenziali, ovvero la presenza di elementi di idoneità e di opportunità realizzativa di natura logistica ed economica finalizzate ad una scelta strategica del sito:

- A8 - presenza di adeguate infrastrutture viarie;
- A10 – dotazioni infrastrutturali (aree produttive e tecnologicamente attrezzate già esistenti);
- A11 – distanza da altri impianti (distanza sufficiente da altri impianti rifiuti o attività industriali in modo da consentire di distinguere ed individuare il responsabile di un eventuale fenomeno di inquinamento);
- A12 – dimensionamento e morfologia dell’area (dimensioni sufficienti anche in considerazione dell’integrazione delle diverse sezioni);
- A13 - criterio di prossimità (localizzazione baricentrica rispetto al bacino di produzione dei rifiuti nel momento in cui dovesse verificarsi la previsione futura di trattare anche fanghi di depurazione derivanti da altri impianti gestiti sul territorio di ATO3).

Per quanto riguarda il rischio industriale, sulla base dei quantitativi massimi di stoccaggio dichiarati per biogas, ipoclorito di sodio e soluzione ammoniacale, lo stabilimento non risulta soggetto agli obblighi previsti dal D.Lgs. 105/2015 (Seveso III). Tuttavia, l’analisi delle sommatorie dei pericoli fisici e per l’ambiente calcolate secondo i criteri dell’Allegato 1 del medesimo decreto, ha evidenziato valori prossimi all’unità. Tale condizione di marginalità ha imposto l’adozione di un approccio cautelativo per scongiurare il superamento involontario delle soglie di assoggettabilità.

Al fine di garantire il mantenimento del regime di “non assoggettabilità”, il proponente ha previsto l’adozione di una specifica procedura, che sarà parte integrante del Sistema di Gestione ambientale (SGA) così come prescritto in AIA, finalizzata al monitoraggio continuo dei quantitativi di sostanze e miscele pericolose presenti in impianto, così da consentire la periodica valutazione dei quantitativi massimi detenuti in relazione alle soglie di cui all’Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015.

Per quanto riguarda i “Sottosoglia Seveso” di cui all’art. 19 della Variante Seveso al PTC, lo stabilimento rientra tra quelli a pericolo ambientale la cui ammissibilità, in aree a rilevante vulnerabilità ambientale — nel caso di specie caratterizzate da acquiferi sotterranei con elevata/alta vulnerabilità — è subordinata alla trasmissione della dichiarazione, acquisita con la documentazione trasmessa in data 09/12/2025, che attesta e descrive l’adozione delle misure previste ai punti I e II della tabella 4 delle Linee guida alla Variante. A tali condizioni, ovvero l’adozione dell’insieme delle azioni tecniche e gestionali messe in atto per prevenire il verificarsi di incidenti, l’insediamento è da ritenersi compatibile dal punto di vista del rischio industriale. Anche tali misure faranno parte integrante del Sistema di Gestione ambientale (SGA) così come prescritto in AIA.

Si ricorda che il Comune di Castiglione Torinese, nell’ambito della Variante comunale di adeguamento alla Variante “Seveso” al PTC (che deve avvenire in occasione della prima Variante generale o strutturale di PRG), dovrà tenere conto della presenza sul proprio territorio anche dello stabilimento “sottosoglia” individuando le necessarie aree di vincolo e le norme di attuazione relative al rischio industriale.

Aspetti progettuali ed ambientali

È stata fornita evidenza della corretta gestione dell’impianto in conformità alla normativa ambientale e tecnica di settore, nonché dei presidi adottati, con particolare riferimento alle BAT Conclusions per l’incenerimento dei rifiuti e alle BAT Conclusions per il trattamento dei rifiuti, che definiscono le migliori tecniche disponibili. Sono inoltre state descritte le modalità operative e le procedure da attuare in caso di eventi accidentali, al fine di garantire un’adeguata prevenzione e gestione delle emergenze.

Sono stati acquisiti i più fondati elementi atti a valutare i processi e le modalità operative e gestionali proposte al fine di limitare gli effetti dell’attività sulle diverse componenti ambientali ed antropiche potenzialmente interessate - riconducibili alla fase di cantiere, di esercizio ordinario dell’attività – nonché al manifestarsi di situazioni di emergenza e di postgestione. A tal proposito sono stati individuati tutti i più

idonei ed adeguati interventi di mitigazione, ovvero l'insieme delle operazioni complementari al progetto, realizzate contestualmente all'intervento, attraverso le quali è possibile ottenere benefici ambientali in grado di annullare o comunque mitigare gli impatti residui collegati all'intervento, al fine di migliorare le prestazioni ambientali del progetto.

In relazione al tema dei PFAS, come richiesto in fase istruttoria, è stato presentato uno specifico approfondimento dedicato all'argomento. Lo studio trasmesso riporta un'analisi della letteratura scientifica e dello stato dell'arte sui trattamenti di valorizzazione termica dei fanghi, con particolare riferimento alle capacità di abbattimento dei PFAS nelle diverse sezioni degli impianti di mono-incenerimento dei fanghi.

Sulla base dei dati di letteratura e delle campagne di monitoraggio specifiche dei PFAS effettuate presso il depuratore SMAT di Castiglione Torinese e presso l'impianto di mono-incenerimento dei fanghi di Zurigo, è stato definito e sviluppato, sia per lo scenario di progetto effettivo sia per quello teorico di piena potenzialità, un bilancio di massa teorico dei PFAS riferito all'impianto oggetto dell'istruttoria. Dall'analisi condotta emerge che la soluzione impiantistica proposta — costituita da ossidatore con forno a letto fluido e linea fumi completa di RTO — risulta ragionevolmente idonea all'abbattimento dei PFAS, senza evidenze di rilasci significativi né nei fumi convogliati a camino né nei residui solidi, nei quali le concentrazioni risultano trascurabili.

Con riferimento alla fase di cantiere, riconducibile a pratiche comunemente gestite nell'ambito dell'attività costruttiva di opere di ingegneria civile, non sono emerse particolari criticità ambientali, risultando adeguatamente individuate e descritte le misure di mitigazione, comprese quelle riguardanti le preliminari attività di demolizioni dei preesistenti edifici, da applicarsi secondo le buone pratiche edilizie e di cantiere. Particolare attenzione è stata posta alla tutela della falda idrica superficiale per la quale sono state previste idonee misure costruttive, e di controllo successive, al fine di evitare qualsiasi rischio di contaminazione. Per l'allontanamento delle acque presenti all'interno degli scavi verranno utilizzate delle pompe di aggettamento ed il sistema tipo well-point per la fossa di conferimento che sarà realizzata, per la parte interrata, con la tecnologia della vasca bianca per garantire la tenuta idraulica delle parti interferenti con lo strato saturo del sottosuolo.

Si prevede di gestire i volumi in uscita dal sito del materiale escavato, così come il materiale in cemento armato proveniente dalle operazioni di demolizione, come rifiuti che saranno prioritariamente inviati ad impianti di recupero.

Il consumo di suolo connesso alla realizzazione delle opere in progetto è da considerarsi nullo in quanto tutti gli interventi di nuova realizzazione saranno ubicati all'interno del sedime dell'attuale impianto di depurazione, in un'area già edificata ed impermeabilizzata.

Non si rilevano criticità nella gestione delle acque meteoriche provenienti dalle superfici scolanti e dai pluviali, le cui estensioni rimarranno pressoché invariate, né in quella dei reflui di processo, che saranno entrambi inviati in testa all'impianto di depurazione.

Anche l'approvvigionamento idrico non evidenzia criticità. Questo sarà garantito per la maggior parte all'acqua in uscita dall'impianto di depurazione che ha caratteristiche chimiche, fisiche e, previa disinfezione, biologiche idonee a consentire il suo riutilizzo per scopi industriali interni all'impianto stesso. Una piccola quota, per utilizzi specifici, sarà invece prelevata da acquedotto.

Le valutazioni relative alle potenziali ricadute ambientali — relative alle componenti rumore, traffico, qualità dell'aria e impatto odorigeno — sono state condotte mediante metodologie scientifiche e analitiche

riconosciute e conformi alle norma vigente ed alle migliori pratiche di settore. Gli esiti delle analisi non hanno evidenziato criticità significative né interferenze rilevanti con le componenti ambientali e antropiche considerate.

Dalla relazione previsionale di impatto acustico, redatta conformemente alla D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 “*Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*” non sono emerse particolari criticità in relazione alla componente rumore .

Lo studio sul traffico, condotto in maniera cautelativa analizzando sia lo scenario effettivo di progetto sia quello teorico di piena potenzialità, ha previsto la verifica dei parametri prestazionali delle infrastrutture viarie attraverso il metodo analitico HCM – Highway Capacity Manual, basato sulla definizione del Livello di Servizio (LdS), e la verifica delle intersezioni mediante la metodologia Cetur–Setra, al fine di valutare l’incidenza del progetto sulla rete infrastrutturale esistente rilevata nella condizione ante operam.

Lo studio ha evidenziato l’assenza di elementi che possano costituire potenziali fattori di criticità per il deflusso dei veicoli sulla rete viaria interessata. In tutti gli scenari analizzati, compreso quello di cantiere, non sono emerse situazioni tali da modificare le condizioni di deflusso della rete stradale né i livelli di servizio nelle ore di punta; analogamente, non sono state riscontrate criticità nelle intersezioni esaminate.

Per quanto riguarda la qualità dell’aria, pur considerando le approssimazioni e le incertezze insite nella definizione di una simulazione modellistica, l’impatto delle emissioni degli impianti in questione sulle concentrazioni degli inquinanti per i quali la normativa sulla qualità dell’aria indica valori e soglie di riferimento, non risulta essere particolarmente significativo e potrebbe, in caso del raggiungimento dei valori emissivi attesi, essere migliorativo rispetto allo stato attuale.

In relazione agli aspetti legati all’impatto olfattivo gli interventi in programma non andranno a modificare significativamente l’assetto emissivo del sito di Castiglione nel suo complesso. Per quanto riguarda le sorgenti oggetto della presente istruttoria si evidenzia che i benefici maggiori si avranno dalla dismissione dell’utilizzo del piazzale per lo stoccaggio dei fanghi che sarà di fatto sostituito dallo stoccaggio in fossa. Questo nuovo assetto impiantistico dovrebbe garantire una riduzione delle emissioni odorigene, grazie al sistema di abbattimento degli odori e una dispersione in atmosfera più efficace, grazie al convogliamento a camino.

Lo studio modellistico presenta uno scenario futuro che ha utilizzato come input le condizioni emissive più critiche fra quelle misurate durante le più recenti campagne di misura e monitoraggio, pur non rappresentando la situazione teoricamente più estrema, normalmente definita sulla base dei valori autorizzati (massima concentrazione e massima portata), si ritiene sia rappresentativa del sito in oggetto. I risultati evidenziano una riduzione delle immissioni di odore generate da questa porzione di impianto sui recettori individuati.

In Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), oltre ad essere stati definiti i valori limite ed i monitoraggi periodici al fine di valutare la funzionalità dei sistemi di abbattimento proposti, è stato previsto il Piano di Gestione delle Emissioni Odonogene (PGO), documento che stabilisce le strategie operative, le misure di prevenzione e le procedure di controllo volte a minimizzare l’impatto olfattivo del sito sulle aree limitrofe, definendo criteri oggettivi di intervento in caso di criticità. Inoltre, sono state definite specifiche condizioni e prescrizioni per quanto riguarda la riattivazione dei biofiltri a servizio dei silos di stoccaggio fanghi; tali sistemi si intendono utilizzare esclusivamente in via straordinaria, qualora la capacità di stoccaggio della fossa venisse saturata. Parallelamente, l’utilizzo del piazzale è limitato al verificarsi di situazioni di

emergenza a livello di area vasta e per il solo tempo strettamente necessario al superamento di tale condizione. Infine, l'autorizzazione prevede l'obbligo di comunicazione tempestiva agli enti di controllo in caso di attivazione delle procedure di emergenza o di utilizzo dei sistemi straordinari di stoccaggio.

Compensazioni ambientali

Il proponente ha presentato un progetto che prevede la formazione di un rilevato in terra e la successiva messa a dimora di alberi e arbusti del Quercocarpineto su una superficie di circa 4 ettari ubicati nel complesso del depuratore, in territorio di Comune di Settimo Torinese, al fine di valorizzare dal punto di vista naturalistico e paesaggistico il territorio favorendo al contempo il mascheramento visivo e, in parte, la mitigazione olfattiva.

Tale progetto è stato ritenuto idoneo come intervento compensativo dal Gruppo di Lavoro Riqualficazioni e Compensazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino

Nell'ambito della procedura sono stati definiti inoltre ulteriori interventi di compensazione ambientale, intesi come interventi non direttamente connessi alla realizzazione dell'opera, finalizzati all'incremento del valore ambientale dell'area vasta e al conseguimento di un bilancio complessivamente positivo dell'intervento.

L'area di riferimento ha ricompreso, oltre al territorio del Comune sede dell'opera, anche i territori dei Comuni di Settimo Torinese, San Mauro Torinese e Gassino Torinese le cui amministrazioni, a seguito di numerosi incontri e tavoli tecnici con il Gruppo di Lavoro Riqualficazioni e Compensazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino, hanno avanzato le loro proposte sulla base delle specifiche esigenze dei rispettivi territori.

Le proposte dei comuni sono state successivamente valutate dal Gruppo di Lavoro Riqualficazioni e Compensazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino che, nell'ambito della valutazione di area vasta, ha riconosciuto l'ammissibilità degli interventi, così come descritti in linea di massima nel **Sub Allegato A** allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale dello stesso, nel quale sono altresì indicate in via generale gli importi massimi destinati ad ogni intervento e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione degli stessi.

Tali interventi, riconducibili prevalentemente a opere di sistemazione a verde mediante piantumazioni e a interventi di deimpermeabilizzazione in ambito urbano, dovranno successivamente essere disciplinati nel dettaglio mediante convenzione tra SMAT S.p.A. e le singole amministrazioni comunali. Nell'ambito di tali accordi saranno definiti gli aspetti tecnici ed economici, nonché le modalità operative e le tempistiche di attuazione degli interventi.

La realizzazione di tutti gli interventi di compensazione ambientale è in ogni caso subordinata all'acquisizione, in fase successiva al presente provvedimento, dei titoli urbanistici e autorizzativi previsti a qualsiasi titolo dalla normativa vigente, mediante procedimenti in capo alle amministrazioni competenti.

Aspetti sanitari

L'ASL TO 4, preso atto delle risultanze dello specifico studio effettuato sui PFAS e della valutazione delle ricadute di tali sostanze nell'ambiente, degli approfondimenti sulla qualità dell'aria, ha appurato che, dallo studio della Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) integrato rispetto alle criticità sopra riportate, tenendo anche conto della presenza dei PFAS e dei loro effetti sulla salute, non sono emerse criticità per la popolazione presente nella zona interessata dall'intervento. Considerato inoltre l'impegno del proponente a predisporre un monitoraggio quinquennale dello stato di salute della popolazione, nonché delle proposte di monitoraggio degli odori, l'ASL TO4 ha espresso nell'ambito del procedimento, per quanto di competenza, il

proprio parere favorevole all'intervento.

Monitoraggi

Sono previsti specifici programmi di monitoraggio, redatti nel rispetto della normativa di riferimento e delle indicazioni formulate dagli enti competenti durante l'istruttoria. Tali attività di monitoraggio hanno lo scopo di garantire un controllo continuo e documentato delle condizioni ambientali e sanitarie, consentendo di valutare nel tempo l'efficacia delle misure di mitigazione e l'eventuale insorgenza di effetti imprevisi riconducibili alla realizzazione e all'esercizio dell'opera.

Il Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA), redatto sulla base delle Linee guida ISPRA/MAMT "*Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA – indirizzi metodologici generali*", ha la finalità di verificare lo scenario ambientale di riferimento utilizzato nel SIA ed integrato dai monitoraggi ante operam su alcune componenti, di verificare le previsioni degli impatti ambientali contenute nel SIA, verificare l'efficacia delle misure di mitigazione previste nel SIA in fase di cantiere e di esercizio e di individuare eventuali impatti ambientali non previsti o di entità superiore rispetto alle previsioni contenute nel SIA e programmare le opportune misure correttive per la loro risoluzione.

Le componenti che saranno oggetto di monitoraggio, secondo le modalità e le tempistiche definite nel Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) – parte integrante dello Studio di Impatto Ambientale – sono individuate in funzione delle specifiche finalità previste per le diverse fasi di attuazione del progetto (ante operam, cantiere ed esercizio). In particolare, il monitoraggio riguarderà le seguenti matrici e fattori ambientali: rumore, odori, suolo e sottosuolo, acque sotterranee, qualità dell'aria e traffico.

Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), redatto secondo le modalità indicate nelle Linee guida SNPA n. 48/2023 "*Linee guida per lo sviluppo del piano di monitoraggio e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.*" e parte integrante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) cui si rimanda, definisce l'insieme delle attività finalizzate a garantire la verifica continua della conformità dell'impianto alle condizioni autorizzative, assicurando al contempo la sorveglianza sugli impatti ambientali derivanti dall'esercizio; esso ha la finalità di garantire che l'impianto di incenerimento operi nel pieno rispetto delle prescrizioni autorizzative, della normativa ambientale vigente e delle Migliori Tecniche Disponibili (BAT), stabilendo in modo puntuale le modalità di controllo, i parametri da monitorare, la frequenza delle misurazioni e le procedure di gestione, elaborazione e archiviazione dei dati ambientali, al fine di assicurare una costante verifica delle prestazioni ambientali dell'impianto e della conformità ai limiti emissivi stabiliti.

Sulla base dei risultati ottenuti dalle indagini già condotte è stato inoltre elaborato un Piano di Monitoraggio Ambientale specifico per i PFAS, strutturato in modo da definire modalità e tempistiche coerenti con le diverse fasi del progetto (ante operam ed esercizio). Il piano interessa le stesse matrici ambientali già oggetto delle precedenti campagne di monitoraggio specifiche, ovvero: acque in ingresso e in uscita dal depuratore, fanghi centrifugati ed essiccati, acque di processo e fumane, emissioni in atmosfera, ceneri e prodotti sodici residui, nonché acque sotterranee. Tali monitoraggi sono stati altresì previsti nel PMC.

Tale piano è finalizzato a verificare sperimentalmente la coerenza tra il comportamento teorico atteso, derivante dal bilancio di massa, e le effettive prestazioni ambientali dell'impianto in esercizio, consentendo così una valutazione oggettiva dell'efficacia del sistema di abbattimento dei PFAS.

Come già evidenziato, vi è l'impegno del proponente, così come richiesto, ad effettuare un monitoraggio quinquennale dello stato di salute della popolazione, a partire dal rilascio del PAUR, utilizzando la medesima metodologia adottata nella Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) e condivisa con l'ASL TO4. Tale attività è

finalizzata a confermare, nel tempo, la validità delle conclusioni emerse dalla VIS ed a verificare l'eventuale insorgenza di effetti sanitari riconducibili alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto.

Valutato in conclusione che:

Dall'esame degli strumenti di pianificazione territoriale e di settore vigenti non sono emersi vincoli o motivi ostativi che precludano la realizzazione dell'opera.

Non sono emersi, sia per la fase di cantiere che di esercizio, elementi di criticità, in relazione alle componenti ambientali ed antropiche analizzate, che possano precludere l'autorizzazione richiesta.

Nell'ambito della Conferenza dei Servizi decisoria, ai cui verbali conservati agli atti si rimanda, le amministrazioni coinvolte hanno reso le proprie determinazioni e non si sono registrate formulazioni in termini di dissenso.

I potenziali impatti derivanti dall'opera saranno annullati o comunque attenuati e limitati a condizioni ritenute compatibili con l'assetto territoriale, in fase di cantiere, d'esercizio, post-gestione e situazioni di emergenza, adottando tutte le azioni di mitigazione, compensazione e monitoraggio previsti a progetto ed integrati:

- dalle condizioni ambientali e adempimenti individuate nel presente provvedimento in relazione alla procedura di VIA;
- dalle prescrizioni e condizioni già individuate nell'AIA a cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento;
- dalle condizioni indicate negli altri titoli abilitativi acquisiti nell'ambito del procedimento.

Ritenuto che:

Alla luce dello Studio di Impatto Ambientale e degli elaborati di progetto, per il complesso delle motivazioni sopra esposte che si intendono integralmente richiamate quali evidenza degli approfondimenti condotti dall'Organo Tecnico per la VIA con il supporto tecnico-scientifico di Arpa Piemonte e dei Lavori della Conferenza dei Servizi Decisoria, nella cui sede la valutazione comparativa dei diversi interessi coinvolti ha dato esito favorevole, in relazione al progetto denominato "Realizzazione ed esercizio di una nuova unità impiantistica di ossidazione termica dedicata alla valorizzazione energetica dei fanghi di depurazione delle acque reflue urbane prodotti dall'impianto Centralizzato di Castiglione Torinese (TO)" presentato dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A in data 03/04/2024:

- sussistono le condizioni per il rilascio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 25 e 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., del **Giudizio Positivo di Compatibilità Ambientale** subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e degli adempimenti contenute nell'**Allegato A)** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- sussistono conseguentemente, acquisiti inoltre i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera, le condizioni per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- possa essere dichiarata favorevolmente conclusa la Conferenza di Servizi decisoria di cui al comma 7 dell'art. 27 bis. del D. Lgs. 152/2006, finalizzata all'acquisizione di tutti i titoli abilitativi ed atti di assenso comunque denominati per la costruzione e l'esercizio dell'opera in oggetto.

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli articoli 6. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Dato atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 75/2024 del 19/12/2024 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 con i relativi obiettivi strategici ed operativi.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitan.

IL DIRIGENTE

Visti:

- i pareri pervenuti e depositati agli atti;
- i verbali delle riunioni della Conferenza dei Servizi Decisoria depositati agli atti;
- la L.R. n. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata";
- il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i.;
- la Legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 9;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitan;
- la Nota congiunta del Segretario e Direttore Generale n. 29870 del 27 aprile 2020 "Competenza all'assunzione dei provvedimenti nell'ambito del codice dell'ambiente connotati da discrezionalità amministrativa".;

DETERMINA

Relativamente al progetto denominato *“Realizzazione ed esercizio di una nuova unità impiantistica di ossidazione termica dedicata alla valorizzazione energetica dei fanghi di depurazione delle acque reflue urbane prodotti dall'impianto Centralizzato di Castiglione Torinese (TO)”* da realizzarsi in Comune di Castiglione Torinese (TO), presentato in data 06/03/2024 dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. con sede legale in Torino Corso XI Febbraio n. 14 e P. IVA n. 07937540016, per le motivazioni espresse in

premessa che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

01) Di dichiarare conclusa la Conferenza di Servizi decisoria prendendo atto delle risultanze favorevoli della stessa nelle sedute del 27/02/2025 e 24/09/2025 per le componenti ambientali e, conseguentemente, **di esprimere**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 25 e 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **Giudizio Positivo di Compatibilità ambientale** dell'intervento subordinatamente al rispetto delle **condizioni ambientali ed Adempimenti** indicati nell'**Allegato A**) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

02) Di rilasciare in capo alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, il presente **Provvedimento Autorizzatorio Unico**, che comprende ai sensi del comma 7, oltre al Giudizio Positivo di Compatibilità Ambientale, i seguenti titoli abilitativi i cui contenuti specifici sono vincolanti per la realizzazione e gestione dell'opera:

- l' **Autorizzazione Integrata Ambientale** ex art. 29 quater del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. rilasciata dal Dirigente della Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi della Città Metropolitana di Torino con propria Determinazione n. 1266 del 18/03/2026, allegata al presente provvedimento (Allegato B) a costituirne parte integrante e sostanziale dello stesso, dove sono state individuate tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento;
- le ulteriori autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto ed allegate al presente provvedimento (**Allegato B**) a costituirne parte integrante e sostanziale dello stesso.

03) Di stabilire che, in conformità a quanto disposto dall'art. 25, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., **il giudizio positivo di compatibilità ambientale ha un'efficacia temporale di cinque anni** dalla data di pubblicazione del presente provvedimento decorsi i quali, in assenza di realizzazione delle opere, lo stesso dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente.

04) Di dare atto che l'efficacia temporale dei titoli abilitativi compresi nel presente Provvedimento Autorizzatorio Unico di cui agli Allegati B) e C) è quella definita nei rispettivi provvedimenti secondo le specifiche norme di settore con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

05) Di dare atto che, in conformità a quanto disposto dell'art. 27 bis comma 9 del D.lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattordices e che le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

06) Di dare atto che il presente provvedimento non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre Autorità, previsti dalla legislazione vigente; in particolare, il proponente dovrà adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica, nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei ed in relazione agli ulteriori adempimenti in materia di Prevenzione Incendi.

07) Di dare atto che, ai fini dell'espletamento della procedura di monitoraggio ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006, la Società proponente, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate nell'**Allegato A**), è tenuta a trasmettere la documentazione contenente gli elementi necessari alla **verifica di ottemperanza**.

08) Di rammentare che qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all'articolo 28, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento unico di cui all'articolo 27-bis, l'autorità competente procede con quanto previsto all'art. 29 “*sistema sanzionatorio*” comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

09) Di rammentare che qualsiasi modifica del progetto autorizzato, così come definita all'art. 5, comma 1 lettera l) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame dell'Unità Specializzata Valutazioni Ambientali - Nucleo VAS e VIA del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino.

10) Di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

11) Di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

12) Di dare atto che il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

13) Di demandare all'Unità Specializzata Valutazioni Ambientali - Nucleo VAS e VIA, di questo Ente la notifica della presente determinazione e relativi allegati al proponente e a tutti i soggetti interessati e coinvolti nel procedimento espletato, nonché la sua immediata pubblicazione all'apposita pagina del sito web dell'Ente.

14) Di attestare dunque, in relazione al punto precedente, l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data.

Torino, 20/03/2026

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E
SVILUPPO SOSTENIBILE)
Firmato digitalmente da Claudio Coffano